

Professionisti davanti alla sfida dei reati tributari

di Ivo Caraccioli

Iprofessionisti hanno sempre temuto le conseguenze derivanti dalla normativa antiriciclaggio in relazione ai reati tributari commessi dai propri clienti. Questo, per la ricaduta sull'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette derivante dalla conoscenza delle loro evasioni fiscali (emissione e utilizzo di fatture false; dichiarazioni fraudolente e infedeli oltre la soglia di punibilità e così via).

Questo timore è stato accresciuto dal fatto che qualcuno aveva già sostenuto che l'eventuale "condono fiscale" a cui i clienti avessero aderito non li esonerasse dall'obbligo di segnalazione, dato che il condono comportava per i contribuenti l'estinzione dei reati tributari (non tutti) commessi nelle annualità interessate; e quindi, trattandosi di causa solo "soggettiva" di non punibilità, l'obbligo di segnalazione per il commercialista rimaneva in piedi.

La Banca d'Italia, nel «Secondo decalogo» del 12 gennaio 2001, aveva sostenuto che i reati tributari (tutti) costituivano presupposto della segnalazione. Questa tesi era stata inoltre recepita nel provvedimento dell'Uic del 24 febbraio 2006 (punto 21), peraltro solo con riferimento ad alcuni reati, escludendo quelli in materia di emissione di fatture false.

Peraltro, sulla base della formulazione della norma nel Dlgs 56/2004, bisognava fare riferimento all'articolo 648-ter del

Codice penale, relativamente all'impiego di capitali provenienti da reato (anche tributario) in attività economiche (anche lecite) dell'impresa.

Questo comportava, sulla base della clausola di riserva del «non essere concorso» nel reato-base da parte dell'utilizzatore del denaro (costituente oggetto di risparmio d'imposta), che l'obbligo di segnalazione a carico del professionista sussiste solo nel caso della diversità di soggetti: ad esempio, dichiarazione dei redditi o Iva "infedele" sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione e utilizzo in attività economiche lecite del denaro risparmiato da parte dell'amministratore delegato (non in concorso con il primo, in quanto, ad esempio, diverso da quello precedente).

Le cose sono ora cambiate con il nuovo testo, che non richiama più, in questa parte, gli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale, bensì contiene un'autonoma definizione di "riciclaggio" («ai soli fini del presente decreto», articolo 2), la quale fa riferimento a condotte riconducibili al vero e proprio «lavaggio di denaro sporco con restituzione di denaro pulito», e quindi al di fuori della tematica dei reati tributari non inseriti in attività criminali diverse.

L'unico punto della nuova definizione che continua a suscitare qualche perplessità è quello della lettera c) dell'articolo 2, nella parte in cui comprende anche «l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza,

al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività». Nel complesso della norma si parla solo di «beni», con formula generica suscettibile di ricomprendervi il denaro. Il punto rimane, quindi, quello di capire se il commercialista - il quale sa che il presidente o l'amministratore hanno risparmiato imposte compiendo una dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/2000) e le somme relative sono state poi legittimamente impiegate nell'attività imprenditoriale - deve segnalare il fatto oppure no.

Non si può negare che, secondo la lettera della formula indicata, la risposta può essere positiva. Poiché le conseguenze, tuttavia, sono preoccupanti, mi pare che si possa tentare un'interpretazione restrittiva della disposizione, nel senso che i beni in questione non "provengono" (come essa stessa richiede) da un'attività criminosa (come, invece, negli esempi più clamorosi ricordati), non essendoci denaro fresco che viene utilizzato.